


FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

REGOLAMENTO

Art. 1

La FACI è costituita da tutte le Associazioni Diocesane del Clero, di cui all'art.1 dello Statuto, che hanno in comune almeno uno scopo o parte degli scopi. Sono quindi comprese le Associazioni di difesa morale e giuridica, di mutuo soccorso ed assistenza, di cultura e di azione a favore del Clero in Italia.

Le richieste di adesioni nominative delle Associazioni o Sezioni devono essere inviate alla FACI entro il mese di giugno di ogni anno e il relativo elenco dei soci, entro dicembre di ogni anno.

Art. 2

La FACI consegue le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto nei seguenti modi:

- a) comunicando con le Associazioni Diocesane e offrendo formazione a livello nazionale, regionale e diocesano; organizzando convegni, seminari di studio, conferenze e diffondendo informazioni attraverso la pubblicazione della rivista L'Amico del Clero, offrendo consulenze, curando l'aggiornamento del sito internet e utilizzando i social network;
- b) convenzionandosi con patronati e centri di assistenza fiscale presenti nel territorio nazionale;
- c) dialogando e interponendo la propria azione presso gli organi dello Stato e le amministrazioni pubbliche, enti e società che si occupano del mondo clericale;
- d) costituendo nella sede un'équipe di consulenti esperti in materie fiscali, tecniche, giuridiche, amministrative, legislative, previdenziali, commerciali ed economiche;
- e) redigendo e diffondendo la rivista mensile L'Amico del Clero ed eventuali periodici allegati o inserti relativi alle materie indicate nell'art. 3 dello Statuto;
- f) curando il sito web istituzionale con aggiornamenti negli ambiti di cui al punto "d" e comunicando iniziative ed attività promosse dalla Federazione, dalle Associazioni Diocesane, dalle Sezioni Diocesane e dalla Chiesa Cattolica;
- g) offrendo al Clero agevolazioni nelle strutture di Marina di Massa e di Montecatini, corsi di esercizi spirituali e curando, in collaborazione con l'Istituto Centrale Sostentamento Clero, l'accoglienza dei sacerdoti anziani in strutture convenzionate;
- h) collaborando circa la vita del Clero con la Sede Apostolica, con la Conferenza Episcopale Italiana, con l'Istituto Centrale Sostentamento Clero, con le Diocesi Italiane e le Prelature, con gli Enti e le Associazioni cattoliche;



FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

- i) valorizzando e promuovendo il negozio FRATERNITAS al servizio del Clero, degli operatori della pastorale e delle Persone Giuridiche Ecclesiastiche o Enti Ecclesiastici;
- j) individuando enti, società ed imprese (ad es. telefono, luce, gas, auto, banche, alberghi, assicurazioni, trasporti....etc.) disposte a convenzionarsi per offrire servizi vantaggiosi ai tesserati FACI;
- k) partecipando all'Ente Bilaterale FACI/FIUDACS.

Art. 3

L'Associazione Diocesana del Clero, per essere ammessa alla FACI deve presentare:

- a) lo Statuto dell'Associazione Diocesana, approvato dal Vescovo Diocesano;
- b) la domanda di adesione alla FACI, a norma dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione Diocesana.

Art. 4

La Sezione Diocesana FACI, di cui all'art. 1 § b e art. 5 dello Statuto, deve essere autorizzata dal Vescovo Diocesano.

Art. 5

NORME GENERALI

- a) Godono del diritto di voto attivo e passivo i soci regolarmente iscritti alla FACI che abbiano i requisiti previsti dalle norme generali del CIC (cann. 169 e 171), dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- b) Tutte le votazioni che non riguardano le persone, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta, avvengono con maggioranza semplice.

In riferimento all'art. 10, lett. d, n. 5 dello Statuto si stabilisce:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo si svolge con scrutinio segreto.
- 2) I sette Consiglieri sono eletti dai Delegati Regionali con votazioni distinte per zone geografiche a norma dell'art. 10, lett. d, n.6 dello Statuto.
- 3) Eletto e proclamato il primo membro del Consiglio Direttivo della zona geografica a norma dell'art. 10 dello Statuto, si passa, seguendo le stesse procedure, all'elezione e alla proclamazione del secondo membro e poi a quella del membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

- 4) Eletti e proclamati i sei membri del Consiglio Direttivo, rappresentanti delle zone geografiche, con le stesse procedure si passa alla elezione del settimo membro, scelto tra i soci della zona geografica che ha più iscritti (cfr. art. 10, lett. d, n.5 dello Statuto).
 - 5) Eletto e proclamato il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Delegati elegge tra i membri del Consiglio la terna da sottoporre alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
 - 6) Per ogni votazione è espressa una sola preferenza.
 - 7) In ogni elezione nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei votanti. Qualora nessuno raggiunga il quorum richiesto, nella terza votazione risulta eletto colui che, fra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella seconda votazione, ottiene la maggioranza dei consensi. In caso di parità si ritiene eletto colui che è più anziano di ordinazione (cfr. can. 119, 1° del CIC).
- c) Si può votare per delega a norma dell'art.10, lett. c.
Il Delegato deve essere un socio e può avere una sola delega.
- d) Il voto attivo nelle assemblee è espresso dai membri previsti dallo Statuto. Ogni membro può essere presente personalmente o per delega; nella regione ecclesiastica con un socio della propria Diocesi e nell'Assemblea dei Delegati Regionali da un Presidente o Incaricato della propria regione. In mancanza di quest'ultimo può essere presente il Presidente o l'Incaricato di un'altra regione della zona geografica, eccetto quanto previsto dall'art. 10, lett. c dello Statuto.
- e) Il voto passivo spetta ai soci FACI regolarmente iscritti nell'anno precedente alla votazione e candidati.
- f) Le convocazioni devono essere fatte almeno quindici giorni prima, eccetto quanto previsto dall'art. 10 lett. a dello Statuto, per iscritto e spedite in uno dei seguenti modi: raccomandata A.R., PEC, fax, posta elettronica e social con "*conferma di lettura*".
- g) Le convocazioni delle assemblee sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, presenti personalmente o con delega scritta a norma dell'art.10, lett. c dello Statuto.
- h) Nelle Assemblee dei Delegati Diocesani, Regionali e nelle adunanze del Consiglio Direttivo i membri sono tenuti al segreto e al riserbo sulle questioni trattate e non possono in nessun modo diffondere documenti o parti di essi, pena la perdita dell'ufficio.
- i) Il verbale della seduta precedente, redatto a norma dell'art 19 c dello Statuto, può essere trasmesso ai rispettivi membri prima dell'adunanza successiva in cui verrà approvato.

- j) Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, consulenti e competenti, invitati per determinati argomenti.

Art. 6

IL PRESIDENTE O INCARICATO DIOCESANO

- 1) Il Presidente Diocesano, di cui all'art. 4 dello Statuto, è il Chierico (can 207) nominato a tempo determinato dal Vescovo, su proposta delle Associazioni del Clero in Diocesi.
- 2) L'Incaricato Diocesano di cui all'art. 1b e 5 dello Statuto è il Chierico (can 207) che il Vescovo nomina a tempo determinato.

Art. 7

IL DELEGATO REGIONALE

1) COMPETENZE

- a) Il Delegato Regionale ogni anno convoca i Presidenti e gli Incaricati Diocesani al fine di:
 - conoscere le attività delle Associazioni e Sezioni Diocesane;
 - informarli sull'attività e sui bilanci della Federazione;
 - raccogliere proposte ed iniziative da proporre alla Federazione;
- b) incontra le Associazioni e le Sezioni Diocesane;
- c) incontra i seminaristi del Seminario Regionale e, su invito dell'Associazione o Sezione Diocesana, i Seminari Diocesani.

2) ELEZIONI

Il Delegato Regionale convoca i Presidenti o gli Incaricati Diocesani. In caso di impedimento la convocazione spetta al Presidente Diocesano o Incaricato Diocesano più anziano di ordinazione.

In mancanza del Delegato Regionale gli Incaricati Diocesani e il Presidente sono convocati dal Presidente dell'Associazione o dall'Incaricato della Sezione Diocesana avente sede nella Diocesi il cui Vescovo è Presidente della Conferenza Episcopale Regionale.

Presidenti o Incaricati Diocesani:

- a) sono convocati ogni 5 anni entro il mese di giugno dell'anno di scadenza del quinquennio;
- b) nominano il Segretario che redige il verbale in tripla originale che, firmato dal Delegato Regionale, deve essere inviato, entro 15 giorni alla Segreteria FACI che provvederà ad inoltrarlo alla Conferenza Episcopale Regionale;

- c) designano due scrutatori che svolgono il loro mandato a norma del can. 173;
- d) votano la terna a sensi dell'art. 7 dello Statuto da sottoporre alla Conferenza Episcopale Regionale a norma del presente Regolamento con le seguenti modalità:
 - 1. l'elezione si svolge con scrutinio segreto;
 - 2. in ogni elezione nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei votanti (cfr. art. 5, lett. b 7). Qualora nessuno raggiunga il quorum richiesto, nella terza votazione risulta eletto colui che, fra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella seconda votazione, ottiene la maggioranza dei consensi. In caso di parità, si ritiene eletto colui che è più anziano di ordinazione (cf. can. 119, 1° del CIC).

Il nuovo Delegato Regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, inizierà il suo mandato il primo gennaio dell'anno successivo (inizio consigliatura) o il primo giorno del mese successivo alla sua nomina (durante munere).

Art. 8

ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI

L'Assemblea dei Delegati Regionali si riunisce in via ordinaria entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente. Si riunisce altresì in via straordinaria a norma dello Statuto.

Art. 9

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Assemblea dei Delegati Regionali

- a) L'Assemblea dei Delegati Regionali è convocata dal Presidente nazionale uscente entro il mese di gennaio dell'inizio del nuovo quinquennio.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente, eletto dagli aventi diritto, che designa due scrutatori, i quali svolgono il loro mandato a norma del can. 173.
- b) I membri dell'Assemblea dei Delegati Regionale, costituita a norma dello Statuto, all'inizio della consigliatura sono candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo ex officio, a meno che non vi sia un impedimento statutario.

- c) Il Delegato Regionale, almeno 15 giorni prima delle elezioni del Consiglio Direttivo, può presentare per iscritto (raccomandata a.r. o e.mail) al Segretario la candidatura di un socio.

2) Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea;
- b) vigila sulla segretezza del voto;
- c) proclama gli eletti.

3) Il Segretario della FACI

- a) redige il verbale in triplice copia: uno per la CEI e due per l'Archivio della Federazione;
- b) verifica la facoltà di voto degli aventi diritto;
- c) valida le schede elettorali;
- d) comunica il numero dei tesserati dell'anno precedente alla votazione per regioni ecclesiastiche e per zone geografiche al fine di attribuire sia il numero dei voti ai Delegati ai sensi dell'art. 10 d 2 dello Statuto sia gli aventi diritto al voto passivo relativamente al settimo membro di cui dell'art. 10 d 5 dello Statuto;
- e) una volta eletti i sette consiglieri di cui all'art. 10 d 5 dello Statuto, l'Assemblea dei Delegati Regionali procede, secondo le norme generali di cui all'art. 5 del presente Regolamento, alla elezione di tre consiglieri da presentare alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la nomina del Presidente, a norma dell'art. 15 dello Statuto.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da inviare a ciascun Consigliere almeno 15 giorni prima dell'adunanza a norma dell'art. 5 f del presente Regolamento.
- b) Il Consiglio può deliberare validamente, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi componenti in carica e i Revisori dei Conti.
- c) Il Consiglio predispone il Bilancio Consuntivo, entro il mese di maggio e quello preventivo entro il mese di dicembre per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati Regionali.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- d) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un intero quinquennio e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
- e) In caso di surroga il Consigliere può essere rieletto per la terza volta consecutiva ove non abbia maturato il quinquennio.
- F) Delibera, alienazione di beni immobili: quando l'importo è superiore a € 500.000,00 si richiede l'autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
 - 1. l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività commerciali ai fini fiscali;
 - 2. la mutazione di destinazione d'uso di immobili;
 - 3. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione. Quando l'importo è superiore a € 500.000,00 si richiede l'autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
 - 4. l'assunzione del personale dipendente;
 - 5. il ricorso all'Autorità giudiziaria;
 - 6. l'acquisto di immobili. Quando l'importo è superiore a € 500.000,00 si richiede l'autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 11

I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti:

- a) vigilano sull'osservanza dello Statuto;
- b) verificano i libri contabili e il bilancio;
- c) redigono il verbale dei loro incontri che devono avvenire ogni quattro mesi;
- d) svolgono le loro funzioni anche singolarmente;
- e) preparano una relazione annuale da presentare al Consiglio e unire al bilancio.

Art. 12

LE COMMISSIONI

- a) Per "lo studio di determinati problemi" il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 13, lett. h, può istituire delle commissioni, presiedute da un Presidente nominato dal Presidente F.A.C.I. Il Presidente F.A.C.I. designa anche i componenti della Commissione che può avvalersi di esperti nelle materie trattate.


FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

- b) Gli esperti devono essere invitati dal Presidente della Commissione.

Art. 13

PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE ECCLESIASTICHE

I Soci delle Associazioni e Sezioni Diocesane sono i diaconi, i presbiteri e i vescovi (can. 207).

I Laici, i Religiosi e le Persone Giuridiche Ecclesiastiche che aderiscono alle Associazioni e Sezioni Diocesane FACI, pur non avendo voto attivo e passivo, ricevono la tessera, la rivista L'Amico del Clero, la password per l'area riservata nel Sito e usufruiscono dei servizi e convenzioni FACI.

Art. 14

LA TESSERA

La tessera FACI è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- a) Deve essere richiesta al Presidente o Incaricato Diocesano che ne curerà la consegna ai Soci e alle persone di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
- b) Può essere richiesta anche personalmente all'Ufficio Tesseramento FACI, che informerà il Presidente o l'Incaricato Diocesano FACI.

Art. 15

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e al Codice di Diritto Canonico, nonché alle norme concordatarie e alla legge civile italiana.

Art. 16

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo del 13 aprile 2018 entra in vigore il 1 luglio 2018 con la pubblicazione sul sito www.faci.net.